

B) CALZATURE - GUANTI

435. Offerte del venditore.

Ogni offerta del venditore, nella quale siano sufficientemente determinati gli elementi del contratto, compresa la controprestazione, vincola l'offerente per un periodo di 10 giorni, salvo che l'offerta stessa indichi una scadenza superiore; l'accettazione dovrà essere fatta per iscritto e la data del timbro postale farà fede della tempestività dell'accettazione.

436. Ordini e offerte del compratore.

- a) Ogni ordine consiste in uno scritto rimesso tramite un agente o viaggiatore di commercio, o direttamente dall'acquirente.
Detto ordine scritto conterrà:
- luogo e data;
 - il riferimento e la descrizione dell'articolo ordinato;
 - il numero di paia ordinate con la precisazione delle misure;
 - il prezzo di ogni paio;
 - le condizioni, modalità e termini di pagamento;
 - le condizioni, modalità e termini di consegna;
- b) Gli ordini trasmessi mediante agenti o viaggiatori di commercio del venditore, si considerano accettati da quest'ultimo dopo un termine di 10 giorni dall'ordine per i compratori abituali, salva comunicazione di rifiuto con lettera spedita entro detto termine.
Nel caso di rapporto iniziale tra le parti, il termine suddetto sarà di 20 giorni.
- c) Gli ordini inviati direttamente dall'acquirente al venditore richiederanno una espressa accettazione di quest'ultimo.
L'avviso di accettazione dovrà pervenire al compratore entro 8 giorni dalla spedizione dell'ordine.
Trascorso detto termine e trascorsi pure 2 giorni dalla sollecitazione di tale avviso, per telegramma, telefax o e-mail, il compratore avrà diritto di ritenersi svincolato.

437. Prezzi.

Salvo espressa pattuizione contraria, i prezzi sono comprensivi dell'imballaggio e si intendono franco partenza dalla fabbrica.

438. Imballaggio.

Il venditore è tenuto a consegnare al vettore la merce, debitamente confezionata e chiusura con i propri sigilli.

439. Spedizioni e consegne.

La merce viaggia a rischio dell'acquirente salva espressa pattuizione contraria.

Il mezzo di trasporto sarà indicato dall'acquirente; in difetto, si intenderà a libera scelta del venditore.

440. Consegne, termini.

La consegna dovrà avvenire mediante spedizione o messa a disposizione dell'acquirente, entro il termine indicato nell'ordine.

Il suddetto termine potrà essere essenziale o meno.

Normalmente il termine non è essenziale, salvo quanto previsto al successivo comma a).

- a) Qualora nell'ordine sia stabilito un termine essenziale di consegna (indicato con l'espressione "non oltre", o altro equivalente), l'acquirente, in caso di mancato rispetto di detto termine, avrà il diritto di considerare risolto il contratto, senza preventiva messa in mora del venditore e di chiedere il risarcimento del danno.
- b) Qualora l'essentialità del termine non risulti dall'ordine, si applicano le seguenti norme:
 1. se la consegna non avviene entro il termine pattuito, il compratore dovrà mettere in mora il venditore con lettera raccomandata, fissandogli ulteriore termine non minore di 10 giorni lavorativi della data di ricezione della messa in mora e indicando esplicitamente se, trascorso invano detto termine, il contratto si considererà risolto, salvo il diritto del compratore al risarcimento dei danni o se pure la consegna potrà avvenire anche in seguito, dietro riconoscimento da parte del venditore di una penale: detta penale sarà nella misura del 10% del valore della merce per i primi 10 giorni o frazione di 10 giorni di ritardo, e del 2% per ogni successiva decade o frazione sino a un massimo del 5%;
 2. se entro 20 giorni anteriori alla scadenza del termine di consegna il venditore avrà avvertito con raccomandata che egli non sarà in grado di effettuare la consegna nel termine convenuto, indicando una nuova data – non eccedente 20 giorni di proroga dal termine inizialmente convenuto – il compratore avrà diritto di risolvere il contratto, con lettera raccomandata da inviarsi entro 10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione del venditore.

In difetto, la nuova data indicata dal venditore sarà considerata come accettata e costituirà "termine essenziale" di consegna.

In questa ultima ipotesi si applicherà quanto previsto sub a).

441. Condizioni e modalità di pagamento.

Il pagamento è normalmente fissato all'atto della contrattazione e precisato per la scadenza e gli sconti.

La dicitura "condizioni solite" vuole intendere le condizioni concesse e accettate nelle contrattazioni precedentemente concluse.

I pagamenti sono fatti direttamente al domicilio del venditore, salvo disposizioni diverse.

442. Ritardi nel pagamento.

Qualora il pagamento non venga effettuato entro il termine pattuito, il venditore avrà diritto agli interessi, dalla scadenza all'effettivo pagamento, computati al tasso ufficiale della Banca d'Italia.

Ove siano in corso ulteriori commesse, il venditore potrà inoltre, senza pregiudizio dei suoi diritti, sospendere o annullare le consegne o richiedere con lettera raccomandata, telefax o e-mail, il pagamento anticipato, o adeguate garanzie.

443. Reclami.

- a) i difetti apparenti degli articoli consegnati, oppure la consegna di merce non conforme all'ordinazione, debbono essere denunciati per iscritto dal compratore al venditore, entro 8 giorni dalla data di ricevimento della merce;
- b) i difetti occulti della merce consegnata dovranno essere denunciati dal compratore entro 10 giorni dal momento della scoperta e comunque non oltre un anno dalla consegna;
- c) le merci contestate non possono essere spedite di ritorno, se non dietro autorizzazione del venditore, tranne nel caso che il reclamo non sia stato preso in considerazione entro 10 giorni dalla sua presentazione, e dopo una ulteriore diffida;
- d) nel caso di accettazione del reclamo da parte del venditore, questi sopporterà tutte le spese relative al ritorno della merce.

444. Casi di forza maggiore.

- a) il caso di forza maggiore comprovato potrà essere invocato sia da parte del venditore che da parte dell'acquirente, purché ne sia dato immediato avviso alla controparte;
- b) si considerano casi di forza maggiore i fenomeni imprevedibili e insormontabili, quali fulmini, terremoti, inondazioni, ecc., nonché gli avvenimenti eccezionali: incendi, scioperi, serrate, sommosse, ecc., che impediscono l'esecuzione di un contratto;
- c) qualora motivi di forza maggiore ostacolino l'esecuzione di un contratto, il termine della prestazione ne risulterà correlativamente prorogato.

Ove peraltro la proroga fosse tale da far venire meno l'interesse del compratore all'esecuzione, tenuto conto del tipo di prodotto ordinato, il contratto potrà essere risolto.

Il contratto sarà annullato in conseguenza di eventi che lo rendono illecito o impossibile.